

Allegato alla Delibera
di C.C./C.C. N. 34
del 19/05/2008



COMUNE DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Allegato alla delibera consiliare n. 34 del 19/05/2008

I N D I C E

CAPO I :DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

CAPO II : NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.2 - Autorizzazione all'esercizio

Art.3 - Norme per la presentazione della denuncia di inizio attività

Art.4 -Esercizio congiunto di più attività

Art.5 -Qualifiche professionali

CAPO III : NORME IGIENICO-SANITARIE

Art.6 - Requisiti dei locali

Art.7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature

CAPO IV : ATTIVITA' SVOLTE AL DOMICILIO DELL'ESERCENTE .

Art.8 - Attività svolta presso il domicilio dell'esercente e divieti.

Art.9 - Attività svolta presso palestre, alberghi, ospedali, case di cura, case di riposo e comunità varie.

CAPO V : TRASFERIMENTO SEDE, SUBINGRESSO, SOSPENSIONE.

Art.10 - Trasferimento esercizio

Art.11 - Comunicazione di apertura per subingresso

Art.12 - Sospensione a richiesta del titolare

Art.13 - Commercio e prodotti

CAPO VI : DISCIPLINA DEGLI ORARI - CONTROLLI E SANZIONI

Art.14 - Orari di svolgimento dell'attività e tariffe

Art.15 - Vigilanza e sanzioni

CAPO VII: NORME TRANSITORIE

Art.16 - Disposizioni transitorie e finali

Art.17 - Abrogazione norme precedenti

Art.18 - Entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI SCIACCA

7° SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
2. L'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.8.2005 n.174 e, fino a nuove disposizioni regionali in quanto compatibili, dalla Legge 14.2.1963, n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142 e dalla Legge 29/10/1984 n.735.
3. L'attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, è disciplinata dalla Legge 4.1.1990 n.1.
4. Le attività di acconciatore ed estetista sono, altresì, disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento, e possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitali.
5. Si precisa che la tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere.
6. Con il termine di "acconciatore" si intende l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
7. Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 04.01.90(alleg.C).
8. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
9. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti in forma ambulante, ossia su area pubblica.

ARTICOLO 2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. In conformità al principio della liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista, riferimento normativo: Legge n.40 del 2 aprile 2007, art.10, comma 2, tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito del Comune una delle attività disciplinate dal presente regolamento devono presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.241/90; le suddette attività non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri

- Possesso qualificazione professionale o abilitazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, conseguita secondo i percorsi formativi previsti dalle norme in vigore, certificata dall'organo competente; da parte della maggioranza dei soci, per le imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85; da parte del responsabile tecnico o direttore d'azienda per le società prive dei suddetti requisiti; la qualificazione professionale si intende conseguita se il richiedente o il titolare o l'eventuale direttore d'azienda sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di acconciatore e/o estetista e risulti già iscritto come tale nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
- Per le imprese che esercitano l'attività di acconciatore in più unità locali deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale;
- Nel caso di esercizio dell'attività di estetista, il requisito professionale è comunque richiesto per tutti coloro (soci e dipendenti) che esercitano l'attività in maniera professionale.

ARTICOLO 6

REQUISITI DEI LOCALI

- Tutti gli esercizi di cui al presente regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica.
- I locali devono avere una superficie minima totale di:
 - a) mq.25 per l'esercizio dell'attività di acconciatore;
 - b) mq.30 per l'esercizio dell'attività di estetista;
 - c) mq.55 per l'esercizio promiscuo dell'attività di acconciatore ed estetista.
- Nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed eventuali altri locali accessori. Gli esercizi per l'attività di estetista destinati ad una utenza mista (maschile e femminile) devono sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato all'uso dei disabili. Ad uso esclusivo del personale deve sempre essere garantito un locale ad uso spogliatoio.
- I locali devono avere un'altezza non inferiore a m.2,70; i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m.1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti o ricoperte da adeguato materiale lavabile e solidamente applicato.
- Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega.

ARTICOLO 7

IDONEITÀ IGIENICO-SANTARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

- Tutti gli esercizi dove vengono svolte attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie;
- Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione;
- Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto o certificazione di idoneità sanitaria, quando prescritto dalla normativa regionale in materia, rilasciato dall'A.S.L.
- Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare un

- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, non può prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non è in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, così come richiesti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO ESERCIZIO

- Il trasferimento dell'attività in altro locale, trattandosi di esercizio già esistente, non viene assoggettato a D.I.A. ma a comunicazione.
- La comunicazione, contenente i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente regolamento per la D.I.A., legittima il trasferimento dell'attività a condizione che sussistano i requisiti di cui ai precedenti artt.6-7 e sia presentata al Comune corredata del nulla osta igienico-sanitario.
- Si applicano alla comunicazione di trasferimento le medesime disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse quelle in materia di interruzione degli effetti, di archiviazione nonché le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONE DI APERTURA PER SUBINGRESSO

- Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune; l'attività può essere iniziata nei termini e con le modalità previste dall'art.19 della L.241/90, purchè sussistano tutti i requisiti indicati all'art.5 del presente regolamento e siano rispettate le norme in materia urbanistico-edilizia, sulla destinazione d'uso e agibilità dei locali.
- Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1, allegando dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e documentazione comprovante il trasferimento di proprietà dell'attività.
- In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione; provvederà, inoltre, ad accertare la validità e l'efficacia del titolo giuridico e il possesso dei requisiti professionali del subentrante.
- In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'art.5 della Legge n.449/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

ARTICOLO 12

SOSPENSIONE A RICHIESTA DEL TITOLARE

- Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata al Comune e non può superare il periodo di un anno, dopo tale termine l'autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Della ripresa dell'attività deve essere data, altresì, preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 13

COMMERCIO E PRODOTTI

- Alle imprese esercenti le attività di cui al presente regolamento che vendono prodotti cosmetici inerenti i trattamenti e i servizi effettuati, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni vigenti sulla disciplina del commercio di vendita al dettaglio.
- Ove, invece, la vendita di prodotti comprenda prodotti non correlati direttamente ai trattamenti e servizi resi essa si qualifica come attività di vendita accessoria ed è soggetta alle disposizioni di cui alle norme commerciali suddette.

ARTICOLO 14

ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E TARIFFE

- Ai sensi della Legge n.40 del 2 aprile 2007 di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2007 all'art.10 è abrogato il rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, indipendentemente da quanto disposto dal Comune in materia di orari.
- Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco su proposta di almeno due terzi della categoria interessata.
- E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
- All'interno del locale, nel vano principale dell'esercizio, deve essere esposto, bene in vista, il tariffario delle prestazioni.

ARTICOLO 15

VIGILANZA E SANZIONI

- Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le Leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art.1.
- Le violazioni al presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da quanto previsto dall'art.12 della L.1/90 e dall'art.5 della L.174/05, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. L.gvo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
- A chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge 174/05, è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00 secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81 e successive modificazioni.
- E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) Esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Denuncia inizio attività e/o della comunicazione di effettivo inizio.
 - b) Perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio-urbanistici o professionali.
 - c) Negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- I soggetti che risultano intestatari di autorizzazione per parrucchiere per uomo o per donna assumono la denominazione di "acconciatore". Essi hanno diritto alla rettifica della denominazione sull'autorizzazione.
- Nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di acconciatori, la qualificazione professionale è certificata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- Nelle more dell'emanazione di una normativa specifica per le attività di tatuaggio e piercing, tali attività sono soggette al solo rispetto delle norme igienico sanitarie, previste dal Decreto 31 luglio 2003 Assessorato della Sanità.

ARTICOLO 17

Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere, ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/11/1971 e n.3 dell'8/01/1993.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore del presente regolamento

- Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
- Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.
- Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.